

Testo a fronte



Legge regionale 19 novembre 2020, n. 22

Disciplina delle Associazioni Pro Loco

Progetto di legge n. 90/11^

“Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”

<p align="center">Legge regionale 19 novembre 2020, n. 22</p> <p>Disciplina delle Associazioni Pro Loco</p>	<p align="center">Progetto di legge n. 90/11[^]</p> <p>Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)''</p>
<p align="center">Articolo 4</p> <p><i>(Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco)</i></p> <p>1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, quale organismo di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte.</p> <p>2. La Giunta regionale può concludere con l'UNPLI accordi di collaborazione per iniziative di cui all'articolo 3 di valenza regionale.</p>	<p align="center">Articolo 4</p> <p><i>(Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco)</i></p> <p>1. La Regione riconosce l'attività dell'UNPLI e dell'EPLI nelle loro articolazioni territoriali, quali organismi di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte.</p> <p>2. La Giunta regionale può concludere con gli organismi di rappresentanza (UNPLI e EPLI) accordi di collaborazione per iniziative di cui all'articolo 3 di valenza regionale.</p>